

DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2013
15/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GARANZIE A COPERTURA DELLE PARTITE ECONOMICHE PER IL BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 gennaio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 181/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 263/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 263/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 456/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 470/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 470/2012/R/GAS);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: il TAR Lombardia) 13 dicembre 2012, n. 03030/2012 (di seguito: sentenza 03030/2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, successivamente differita al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, con la deliberazione 181/2012/R/GAS;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all'articolo 11, che la società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), in qualità di responsabile del bilanciamento, organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione nei confronti dell'utente (di seguito: sistema di garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti al medesimo articolo;
- con la deliberazione 181/2012/R/GAS, l'Autorità ha approvato modifiche ed integrazioni del codice di rete di Snam Rete Gas relative al sistema di garanzie di cui al predetto articolo 11, della deliberazione ARG/gas 45/11;
- l'assetto del sistema di garanzie approvato con la deliberazione 181/2012/R/GAS prevede, tra l'altro, che Snam Rete Gas consideri tra le forme di garanzia che possono essere presentate da un utente a copertura dell'esposizione relativa alle partite economiche per il bilanciamento:
 - a) il possesso di un adeguato *rating* creditizio per un importo fino all'80% delle garanzie richieste;
 - b) quantitativi di gas detenuti in stoccaggio, valorizzati al prezzo dell'ultimo valore della componente CCI (componente delle condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità per i clienti forniti nell'ambito del servizio di tutela, relativa ai costi di commercializzazione all'ingrosso) ridotto del 10%, per un importo fino al 90% delle garanzie richieste;
- con sentenza 03030/2012 il TAR Lombardia ha accolto un ricorso avverso la deliberazione 181/2012/R/GAS, annullandola limitatamente ad alcuni profili riguardanti gli aspetti richiamati alle precedenti lettere a) e b); in particolare, il Tar Lombardia:
 - con riferimento al *rating*, ne ha ritenuta illegittima la valorizzazione "*come forma di garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del sistema del*

- singolo utente*”, in quanto introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori;
- con riferimento alla disciplina dello stoccaggio offerto in garanzia, ha ritenuto arbitraria, in quanto non motivata, la scelta di valutare il gas nella misura del 90% della componente CCI e nel limitare la facoltà di avvalersene entro il 90% delle garanzie richieste;
 - la deliberazione ARG/gas 45/11 identifica nel *rating* e nella giacenza in stoccaggio offerta in garanzia, unitamente alle garanzie di tipo finanziario e bancario, elementi essenziali del sistema di garanzie (comma 11.6), i quali devono pertanto essere tutti contemplati nel codice di rete al fine assicurare la minimizzazione dei costi complessivi del sistema (comma 11.7);
 - peraltro, gli effetti della sentenza 03030/2012 incidono sull’attuale sistema di garanzie consentendo agli utenti di far fronte all’esposizione del sistema nei loro confronti solo mediante garanzie di tipo finanziario e bancario; tale circostanza è idonea a determinare, almeno per gli utenti che dispongono di un *rating* o di gas in stoccaggio, un aumento dei costi per le garanzie da prestare potenzialmente molto elevato, con un conseguente aumento degli oneri complessivi del sistema (nonché dei prezzi per i clienti finali).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla disciplina del *rating*, il TAR Lombardia, pur avendo dichiarato l’illegittimità della scelta di considerare la misura tra le altre forme di garanzia, ne ha ritenuto l’idoneità ai fini della valutazione dell’esposizione accettabile nei confronti dell’utente, evidenziando che ai sensi del comma 11.6, della deliberazione ARG/gas 45/11 “*il rating può assumere rilevanza nella materia in esame sotto un diverso profilo, già palesato dall’art. 11 della delibera n. 45/2011, che consente di valorizzare il rating ai fini della determinazione della esposizione massima del sistema nei confronti di un utente*”;
- tuttavia, i commi 11.6 e 11.7, della deliberazione ARG/gas 45/11 prevedono una simile utilizzazione del *rating*, al pari delle altre forme di garanzia, solo in funzione della determinazione del livello dell’esposizione massima del sistema nei confronti dell’utente;
- in conseguenza di quanto sopra, il *rating*, pur non potendo operare come un moltiplicatore delle altre forme di garanzie prestate, potrebbe comunque assumere rilievo al fine di definire il livello massimo dell’esposizione consentita nei confronti dell’utente che ne è in possesso;
- l’Autorità intende appellare la sentenza 03030/2012 e pertanto il presente provvedimento non costituisce in alcun modo acquiescenza;
- con riferimento alla disciplina del diritto dell’utente di offrire in garanzia il gas detenuto in stoccaggio, sono emersi ulteriori elementi (descritti nei considerati successivi) che consentono di assumere nuovi parametri di valorizzazione del gas dato in garanzia così che è possibile determinarne il valore di mercato sulla base di criteri oggettivi; facendo quindi venir meno l’esigenza – che si manifestava nell’adottare quale valorizzazione amministrativa del gas dato in garanzia la componente CCI, sempre meno rappresentativa del valore di mercato

del gas - di introdurre le limitazioni - in termini di valorizzazione del gas e dei quantitativi offribili in garanzia - che il Tar Lombardia ha annullato;

- più in particolare, l'istruttoria conoscitiva sull'attività di vendita, avviata con deliberazione 263/2012/R/gas, ha evidenziato che il prezzo di cessione del gas al c.d. punto di scambio virtuale (PSV) risulta rappresentativo delle condizioni economiche di fornitura all'ingrosso del gas naturale; e che il prezzo di remunerazione delle offerte accettate presso la piattaforma per il bilanciamento risulta sostanzialmente allineato a tale prezzo rappresentando pertanto un trasparente e valido riferimento per le transazioni all'ingrosso;
- inoltre, ai fini della corretta valorizzazione del gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia, occorre considerare che la vendita dei quantitativi necessari da parte del responsabile del bilanciamento per soddisfare il proprio credito avviene in un momento successivo a quello in cui il responsabile del bilanciamento effettua le verifiche di congruità del livello di garanzie prestate;
- conseguentemente, la medesima valorizzazione sconta la valutazione del prezzo del gas al momento in cui esso potrebbe essere oggetto di cessione per il soddisfacimento del credito; tale valutazione, in considerazione degli assetti tipici dei mercati del gas, è da riferirsi alle quotazioni dei prodotti a termine, dovendo altresì tenere conto delle possibili variazioni delle stesse che possono determinare la mancata capienza della garanzia prestata;
- nelle more dell'introduzione del mercato a termine del gas naturale nel sistema italiano e tenuto conto che a seguito dell'introduzione del sistema di bilanciamento di merito economico, di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, il prezzo all'ingrosso ha evidenziato condizioni di sostanziale allineamento con quello dei principali *hub* europei, l'andamento delle quotazioni di prodotti a termine negoziati presso i medesimi *hub* rappresenta un riferimento significativo nella valutazione del prezzo del gas in Italia per analoghi prodotti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare, nei confronti del responsabile del bilanciamento, prescrizioni applicative dell'articolo 11, della deliberazione ARG/gas 45/11, volte a garantire l'implementazione di un sistema di garanzie completo di tutti i suoi elementi essenziali previsti dal predetto articolo, con particolare riferimento all'istituto del *rating* e del diritto dell'utente di offrire in garanzia il gas in stoccaggio; e che le prescrizioni relative al *rating* debbano avere natura transitoria, limitatamente alla durata del giudizio di appello avverso la sentenza 03030/2012, in esito al quale l'Autorità interverrà nuovamente anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato e di eventuali ulteriori elementi acquisiti;
- l'implementazione delle predette prescrizioni debba avvenire con particolare urgenza, in ragione del potenziale elevato aumento del costo complessivo del sistema di garanzie che altrimenti si verificherebbe, qualora la massima esposizione consentita all'utente fosse valutata solo sulla base delle garanzie bancarie e finanziarie;
- a tal fine, sia opportuno prevedere che, nelle more dell'aggiornamento del proprio codice di rete, il responsabile del bilanciamento dia immediata attuazione alle predette prescrizioni con modalità provvisorie e semplificate, comunque sottoposte all'attività di costante monitoraggio e controllo

dell'Autorità; e che tale scelta costituisca un ragionevole equilibrio tra le richiamate ragioni di urgenza e l'esigenza di garantire comunque una partecipazione dei soggetti interessati (mediante le forme previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- per quanto riguarda, più in dettaglio, il *rating* creditizio, sia opportuno che, nelle more del richiamato giudizio di appello avverso la sentenza 03030/2012, il responsabile del bilanciamento consideri tale strumento alla stregua di altri parametri, previsti dal codice di rete, concernenti l'affidabilità e capacità di pagamento dell'utente (quali quelli relativi alla puntualità dei pagamenti contenuti nelle modifiche del codice di rete approvate con la deliberazione 470/2012/R/GAS) di cui il medesimo responsabile deve tenere conto nella determinazione delle garanzie richieste relativamente alle partite economiche che possono insorgere nel periodo successivo al momento di verifica giornaliera dell'adeguatezza delle garanzie prestate (c.d. partite attese);
- sia pertanto opportuno che l'entità massima dell'esposizione consentita nei confronti dell'utente in relazione al possesso del *rating* possa essere articolata tenendo conto sia del livello di *rating* posseduto che dell'entità di parametri economici e patrimoniali dell'utente idonei a quantificarne la solvibilità;
- inoltre, l'introduzione dell'assetto sopra prospettato richieda una coerente revisione della disciplina delle garanzie nel caso in cui il *rating* sia posseduto dalla società controllante anziché dall'utente, ancorché tale disciplina non sia stata incisa dalla sentenza del TAR Lombardia.
- con specifico riferimento alla disciplina attuativa del diritto dell'utente di offrire in garanzia le proprie giacenze di gas in stoccaggio, sia opportuno prevedere che il responsabile del bilanciamento proceda alla valorizzazione del gas, in coerenza con le esigenze emerse dall'istruttoria conoscitiva, di cui alla deliberazione 263/2012/R/GAS, sopra rappresentate;
- sia necessario inoltre prevedere un tempo congruo al fine di consentire agli utenti del bilanciamento l'adeguamento delle garanzie richieste per effetto delle disposizioni del presente provvedimento.

DELIBERA

1. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità una proposta di modifica del codice di rete relativa all'organizzazione del sistema di garanzie delle partite economiche per il bilanciamento, predisposta, in conformità alla deliberazione ARG/gas 55/09, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. nei confronti dell'utente in possesso di un adeguato *rating* creditizio è consentita una esposizione, relativamente alle sole partite economiche riferite al prelievo atteso nel periodo successivo al momento della verifica giornaliera dell'adeguatezza delle garanzie prestate, per un importo massimo determinato in funzione del livello di *rating* posseduto e di grandezze economiche e finanziarie idonee a quantificarne la solvibilità;

- b. l'esposizione, di cui alla precedente lettera a), deve essere comunque inferiore alle partite economiche riferite al massimo prelievo atteso considerato per l'utente che non sia regolare nei pagamenti;
 - c. nel caso in cui l'utente del bilanciamento presenti una lettera di garanzia emessa dalla controllante in possesso di adeguato rating creditizio, l'importo indicato nella medesima lettera è considerato ai fini della verifica del rispetto del livello di garanzie richieste entro il limite dell'importo massimo determinato ai sensi della precedente lettera a);
 - d. il gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia dall'utente può coprire integralmente l'ammontare delle garanzie richieste ed è a tal fine valorizzato:
 - sulla base di quotazioni di prodotti a termine del gas con consegna nel periodo in cui potrebbe essere esercitato il relativo diritto di cessione da parte del responsabile del bilanciamento;
 - tenendo conto delle possibili variazioni delle medesime quotazioni al fine di ridurre il rischio di mancata capienza della garanzia prestata ai soli casi di sensibili variazioni del valore dei contratti negoziati, per effetto della volatilità di prezzo, aventi bassissima probabilità di accadimento;
 - e. nelle more della disponibilità di quotazioni di prodotti a termine per il mercato italiano, a seguito dell'avvio del relativo mercato da parte del Gestore dei mercati energetici, la valorizzazione di cui alla lettera precedente è effettuata adeguando il prezzo di remunerazione delle offerte presso la piattaforma per il bilanciamento sulla base dell'andamento delle quotazioni di prodotti a termine negoziati presso *hub* europei a tal fine rappresentativi;
2. di prevedere che le prescrizioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), trovino applicazione sino all'esito del giudizio di appello richiamato in motivazione;
 3. di prevedere che, nelle more dell'approvazione delle modifiche del codice di rete di cui al punto 1, Snam Rete Gas, ai fini dell'ottemperanza alla sentenza 03030/2012, proceda alle verifiche di congruità delle garanzie prestate secondo modalità applicative semplificate delle disposizioni di cui al precedente punto 1, stabilite dalla medesima società e pubblicate sul proprio sito internet entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
 4. di prevedere che Snam Rete Gas, al momento della pubblicazione delle modalità di cui al punto 3, stabilisca, altresì, la data in cui le stesse acquistano efficacia, assicurando agli utenti un tempo congruo al fine di adeguare le garanzie prestate;
 5. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni